



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 172

**OGGETTO: SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA T.A.R.S.U. E COATTIVA - PROROGA
TECNICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD EQUITALIA NORD S.P.A. FINO AL
31/12/2013**

L'anno **2013**, addì **29** del mese di **Luglio** alle ore **16.00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco - PATRIZIO Angelo	SI
Assessore - MARCECA Baldassare	SI
Assessore - MATTIOLI Carla	SI
Assessore - TAVAN Enrico	SI
Assessore - MORRA Rossella	NO
Assessore - ARCHINA' Andrea	NO

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. SIGOT Livio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'**Area Economico Finanziaria – Settore Contabilità e Bilancio n. 436 in data 25.07.2013** allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **“SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA T.A.R.S.U. E COATTIVA - PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD EQUITALIA NORD S.P.A. FINO AL 31/12/2013”**;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 45 del 04.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 in data 4/10/2012, dichiarata immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'**Area Economico Finanziaria – Settore Contabilità e Bilancio** allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

CONSIGLIO COMUNALE

Area Economico Finanziaria

Alla Giunta Comunale
proposta di deliberazione n. 436
redatta dal Settore Contabilità e Bilancio

OGGETTO: SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA T.A.R.S.U. E COATTIVA - PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD EQUITALIA NORD S.P.A. FINO AL 31/12/2013

Su richiesta dell'Assessore, MATTIOLI Carla,

Premesso che:

- l'art. 3, commi 24, 25 e 25bis D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005, obbligava tutti gli Enti locali ad affidare – a decorrere dal 1° gennaio 2011 – la riscossione e l'accertamento delle entrate mediante procedura ad evidenza pubblica;
- tale termine è stato rinviato al 31 marzo 2011 dal D.L. 225/2010, convertito in L. 10/2011 (cd. Decreto Milleproroghe), con una previsione che non ha peraltro fornito alcuna operatività concreta ai Comuni, non essendo stato possibile, in forza di tale disposizione, affidare direttamente la riscossione delle proprie entrate a terzi per tutto l'anno 2011, in quanto la riscossione delle entrate locali deve necessariamente essere effettuata su base annua;
- il termine del 31 marzo 2011 è stato ulteriormente rinviato al 31 dicembre 2011, a seguito dell'adozione di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 marzo 2011;
- detto termine con il comma 13-novies dell'art. 10 del D.L. 201/2011 convertito con modificazione in L. 214 /2011 , è stato nuovamente prorogato al 31 dicembre 2012;
- il comma 4 dell'art. 9 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni in L. 7/12/2012, n. 213, ha ulteriormente prorogato detto termine al 30/6/2013;
- il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dall'art. 53 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, stabilisce che:

”Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti **inderogabilmente** al 31 dicembre 2013.”;

- le disposizioni che hanno formato oggetto di rinvio da parte delle citate norme non permettono in ogni caso di affidare direttamente la riscossione delle entrate ad un soggetto terzo, in quanto il Consiglio di Stato, negando la possibilità di procedere all'affidamento diretto in favore dell'Agente della riscossione, nelle sentenze n. 5566/2010 e 1803/2009 ,aveva stabilito che il servizio di riscossione delle entrate locali avrebbe dovuto essere affidato a mezzo gara anche durante il regime transitorio previsto dal D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005, in quanto la riscossione delle entrate rientra nell'ambito di attività da affidarsi con «concessione», cui si applica l'art. 30 D.Lgs. 163/2006, che impone il rispetto dei principi generali di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento;
- allo stesso modo, la sentenza n. 2063/2010, il Consiglio di Stato ha chiarito che la disposizione di cui all'art. 3, comma 24 D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005, preclude all'Ente locale di affidare direttamente la riscossione delle proprie entrate al concessionario nazionale, in quanto unico soggetto titolato ad utilizzare il ruolo, poiché tale decisione comporterebbe l'elusione delle regole di mercato del settore, garantendo alla concessionaria pubblica nazionale una *chance* di operatività che vanificherebbe le aspettative delle società beneficiarie, garantite dalla legge;

- l'art. 3, comma 25 L. 248/2005 infatti prevedeva esclusivamente che, fino al 31 dicembre 2010 (ora 31 dicembre 2013), in mancanza di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di riscossione previste dal precedente comma 24 (vale a dire, le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica) sarebbero state gestite da Riscossione S.p.A. (ora Equitalia Nord S.p.A.) o dalle società dalla stessa partecipate, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica, e che, fino alla stessa data, avrebbero potuto essere prorogati i contratti in corso tra gli Enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'art. 53, comma 1 D.Lgs. 446/1997;
- il rinvio previsto non comporta quindi la possibilità, dal 1° luglio 2013, per i Comuni che in precedenza avevano affidato la riscossione ordinaria delle proprie entrate ad Equitalia, di proseguire nell'affidamento diretto di tale attività, ma vale soltanto a fare salva la prosecuzione di contratti con cui sia stata esternalizzata la riscossione delle entrate (anche a favore dell'Agente della riscossione) con scadenza naturale successiva al 31 dicembre 2010, che non siano stati stipulati a seguito di procedura ad evidenza pubblica e che, senza il rinvio introdotto dapprima dal D.L. 225/2010, convertito in L. 10/2011, sarebbero automaticamente decaduti a fine 2010, ovvero a rendere possibile la proroga dei contratti in corso tra gli Enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'art. 53, comma 1 D.Lgs. 446/1997, diverse da Equitalia;
- l'art. 14 del D.L. 201/2011 sopra citato peraltro stabilisce, a far data dal 1/1/2013, la sostituzione della T.A.R.S.U. con l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per il quale al comma 35, è previsto il pagamento diretto al Comune mediante versamento su c/c postale o mediante modello di pagamento unificato;
- la scelta di introdurre la riscossione diretta – che costituisce di fatto l'unica alternativa ad effettuare la gara d'appalto per quanto riguarda la riscossione ordinaria – deve essere attentamente ponderata dal Comune, per garantire la corrispondenza alle effettive esigenze dell'Ente, il rispetto di una corretta procedura ed il raggiungimento della massimizzazione delle entrate, nella consapevolezza che a tale scelta dovrà in ogni caso seguire una valutazione dei termini e delle modalità con cui potrà essere affidata la riscossione coattiva, che difficilmente gli Enti locali potranno effettuare completamente in proprio, a fronte della mancata possibilità per i Comuni ed i concessionari minori di avvalersi degli stessi strumenti di riscossione coattiva attribuiti dal Legislatore in via esclusiva ad Equitalia;
- si ritiene quindi indispensabile optare per una proroga tecnica degli affidamenti in essere a favore di Equitalia Nord Spa, soggetto che negli esercizi passati ha effettuato le sopra citate riscossioni a favore del Comune;
- Equitalia Nord Spa, risulta iscritto all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, previsto dall'art. 53 D.Lgs. 446/1997 e dal D.M. 289/2000, istituito presso il Ministero delle Finanze;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

Visto il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507;

Visto il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 12/4/2006, n. 163;

Dato atto che l'adozione della presente non comporta oneri aggiuntivi a carico dei contribuenti;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- Viste le ragioni di cui in premessa e in attesa di definire la modalità di riscossione da adottarsi dal 2014 in relazione alle disposizioni legislative previste dal citato comma 4 dell'art. 9, D.L. 35/2013, di disporre la proroga tecnica degli affidamenti in essere a favore di Equitalia Nord Spa, sino al 31/12/2013;
- Di stabilire che la proroga tecnica dovrà intendersi estesa anche all'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e /o patrimoniali, in relazione alle partite da porre in riscossione a tale titolo entro il 31 dicembre 2013, ferma restando la possibilità per il Comune di utilizzare l'ingiunzione fiscale quale strumento alternativo al ruolo coattivo;

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^o comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 25 luglio 2013

Il Direttore Area Economico Finanziaria
f.to (Vanna ROSSATO)



Pareri

Comune di Avigliana

— Estremi della Proposta —

Proposta Nr. **2013 / 436**

Ufficio Proponente: **Contabilità e Bilancio**

Oggetto: **SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA T.A.R.S.U. E COATTIVA - PROROGA TECNICA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD EQUITALIA NORD S.P.A. FINO AL 31/12/2013**

— Visto tecnico —

Ufficio Proponente (Contabilità e Bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole anche in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 174/2012

Data 25/07/2013

Il Responsabile di Settore

Rag. Vanna ROSSATO

— Visto contabile —

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/07/2013

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Vanna ROSSATO

RAG
EQVITAU (→ RAG)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
f.to Angelo PATRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Livio SIGOT

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 13/1 LUG. 2013
La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, lì 3/1 LUG. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio SIGOT

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è stata

viene

pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13/1 LUG. 2013

è stata

ripubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____

è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;

è divenuta esecutiva in data _____

ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale

ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, lì

3/1 LUG. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio SIGOT